



COMUNE DI COSTA DE' NOBILI
(*Provincia di Pavia*)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

Numero 6

Data 15-01-2016

**Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI
PERSONALE DIPENDENTE CONVENZIONE**

*L'anno duemilasedici il giorno quindici del mese di gennaio alle ore 14:30 nella sala
delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e termini
di legge.*

Su n. 4 componenti risultano presenti i Sigg.:

COMPONENTE	Presente-Assente
BOSCHETTI LUIGI MARIO	Presente
RICCARDI CLAUDIO	Assente
FABBRIS MARCO	Presente
PEZZONI TERESIO	Presente

ne risultano assenti 1 e presenti 3.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa CLAUDIA LA ROSA

*Il Presidente Sig. BOSCHETTI LUIGI MARIO nella sua qualità di Sindaco dopo aver
constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere
ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.*

Oggetto: **APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE CONVENZIONE**

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 14, comma 1, del CCNL 22.01.2004 del Comparto Regioni e Autonomie Locali per l'utilizzo a tempo parziale di personale dipendente che testualmente dispone: "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione tra gli Enti e previo assenso dell'Ente di appartenenza. ...";

Richiamata la propria deliberazione n. 4 del 29.01.2015 di approvazione della convenzione ex art. 14 del CCNL citato per l'utilizzo del dipendente del Comune di Zerbo A.S. in scadenza il 01.02.2016;

Ritenuto di dover rinnovare il suddetto incarico per un altro anno approvando una nuova convenzione per l'espletamento di mansioni relative ai servizi di anagrafe e stato civile;

Vista la bozza di convenzione composta da n. 7 articoli allegata al presente atto deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di condividerne il contenuto per le seguenti ragioni:

- attingendo alla dotazione organica di altri Enti, tale strumento assicura la continuità dei servizi dell'ente in assenza di professionalità idonee;
- le amministrazioni comunali di Costa de' Nobili e Zerbo hanno intrapreso un percorso finalizzato a gestire in forma associata le funzioni fondamentali che impone la razionalizzazione e specializzazione delle risorse umane ed il conseguimento di risparmi di spesa corrente;

Dato atto che con nota prot. n. 103 del 27.01.2016 del Comune di Zerbo è pervenuto il consenso del dipendente A.S. a prestare il proprio servizio presso il Comune di Costa de' Nobili;

Richiamato l'art. 9, comma 28, del D.L. n.78/2010, conv. in legge n. 122/2010, e ss.mm.ii., che pone limiti di spesa all'utilizzo di forme contrattuali flessibili tra cui i contratti a termine;

Richiamato l'orientamento della Corte dei Conti che esclude le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 14 del CCNL citato dal suddetto limite (cfr. Corte dei Conti, sezione regionale Lazio, deliberazione n. 33/2012; Corte dei conti, sezione controllo per il Piemonte, parere n. 223/2012; Corte dei conti, sezione controllo per il Veneto, parere n. 815/2012);

Richiamato l'art.1, comma 562, della legge n. 296/2006 che testualmente recita: " Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008";

Dato atto che ad oggi la convenzione non incide sul rispetto del suddetto limite;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare le premesse quale motivazione di fatto e di diritto della presente deliberazione;
2. Di approvare la convenzione per l'utilizzo a tempo parziale di personale dipendente composta da n. 8 articoli allegata al presente atto deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000.

Convenzione per l'utilizzo a tempo parziale di personale dipendente

tra

Il Comune di Costa dè Nobili (PV), C.F. 00475620183, rappresentato in questo atto dal Sindaco pro tempore, sig. BOSCHETTI Luigi Mario, nato a Costa dè Nobili il 01/10/1958 ed ivi residente in via dell'Angelo, 30;

e

Il Comune di Zerbo (PV), C.F. 00475610184, rappresentato in questo atto dal Sindaco pro tempore, dott. PETRALI RAZZINI Antonio, nato a Milano il 15.03.1962 e residente in Zerbo in Via Pace, 14;

RILEVATO che a norma dell'art. 14 del CCNL del 22.1.2004 "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione tra gli Enti e previo assenso dell'Ente di appartenenza";

si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1

Oggetto

La presente convenzione disciplina, ai sensi dell'art.14 del CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali, l'utilizzo da parte del Comune di Costa dè Nobili (Ente utilizzatore) del dipendente a tempo indeterminato: sig. Alberto Sacchi del Comune di Zerbo (Ente di appartenenza) per lo svolgimento di mansioni relative al Servizio anagrafe e stato civile del Comune di Costa dè Nobili, analoghe a quelle svolte presso l'Ente di appartenenza.

Articolo 2

Durata

La presente convenzione ha durata di un anno con decorrenza dal 02.02.2016.

Detta durata può essere prorogata con accordo tra i Responsabili del servizio competente degli Enti ed il consenso del dipendente.

Articolo 3

Tempo di lavoro di assegnazione

Il dipendente presta servizio presso il Comune di Costa dé Nobili per un tempo di lavoro pari a 18 ore settimanali articolate come segue: lunedì giovedì e venerdì per 6 ore al giorno. La suddetta articolazione è flessibile così come è flessibile l'individuazione del lavoratore da impiegare. Qualunque variazione è disposta a mezzo di comunicazione informale tra i Responsabili del servizio competente dei singoli Enti in relazione alle esigenze di servizio.

Articolo 4

Rapporti finanziari tra gli Enti

I Comuni di Zerbo e Costa dè Nobili corrispondono ai propri dipendenti il trattamento economico fisso e continuativo, gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo di durata della presente convenzione. Il trattamento economico sopra descritto ed i relativi oneri fiscali e previdenziali derivanti dalla prestazione lavorativa del dipendente sono rimborsati trimestralmente dal Comune di Costa dè Nobili al Comune di Zerbo.

Per ciò che concerne il trattamento accessorio, i Comuni di Zerbo e Costa dè Nobili operano nel rispetto delle norme in materia di premialità e di merito (D.lgs. n. 165/2001 e D.lgs. n. 150/2009) e dell'art. 14, commi 3 e 7, del CCNL del Comparto Regioni e Autonomie locali del 22.01.2004.

Al dipendente viene corrisposta l'indennità chilometrica prevista dall'art. 41, comma 4, del CCNL del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14.09.2000 nel caso di utilizzo autorizzato del proprio mezzo di trasporto esclusivamente per gli spostamenti dalla sede di servizio del Comune di Zerbo alla sede di servizio.

A tal fine il dipendente, entro la fine del mese successivo alla scadenza della presente convenzione, presenta il prospetto delle spese di benzina sostenute, nonché la documentazione giustificativa delle stesse (scontrini rilasciati dal fornitore) e delle presenze presso entrambi gli Enti (cartellini marcatempo e registro presenze).

Articolo 5

Ferie e malattia

Le ferie e gli altri congedi sono concessi dagli Enti di appartenenza.

La richiesta è inoltrata per conoscenza al Comune di Costa dè Nobili laddove riguardi giorni in cui la prestazione debba essere eseguita anche o esclusivamente presso detto Ente.

Il dipendente è in ferie sia presso l'Ente di appartenenza sia presso quello di utilizzazione.

In caso di malattia il dipendente effettua le dovute comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Zerbo che, ove reso necessario dalle modalità di articolazione dell'orario di lavoro, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Costa dè Nobili.

Articolo 6

Risoluzione

La convenzione si risolve nei seguenti casi:

- cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- scadenza della presente convenzione;
- risoluzione consensuale della convenzione da parte degli Enti convenzionati;
- recesso unilaterale da parte degli Enti convenzionati per l'attuazione delle gestioni associate obbligatorie delle funzioni fondamentali, nonché per trasferimento del personale degli Enti convenzionati in capo all'Unione di comuni di cui gli stessi fanno parte;
- mancato rimborso al Comune di Zerbo delle somme dovute nei tempi e nei modi di cui all'art. 4.

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo A/R di almeno 15 giorni solari.

Articolo 7

Disposizioni finali

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti. Le parti danno atto che la sottoscrizione della presente convenzione vale quale autorizzazione ai sensi dell'art.14 del Comparto Regioni e autonomie Locali del 22.01.2004.

Letto, approvato e sottoscritto.

Zerbo, lì 27 gennaio 2016

PER IL COMUNE DI COSTA DE' NOBILI

Il SINDACO PRO TEMPORE

(sig. Luigi Mario BOSCHETTI)

PER IL COMUNE DI ZERBO

Il SINDACO PRO TEMPORE

(Dott. PETRALI RAZZINI Antonio)

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LUTILIZZO A TEMPO
PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE CONVENZIONE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Costa de' Nobili, lì 15-01-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to CLAUDIA LA ROSA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Costa de' Nobili, lì 15-01-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to CLAUDIA LA ROSA

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Sig. BOSCHETTI LUIGI MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa CLAUDIA LA ROSA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale venne affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 10-06-2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Li, 10-06-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa CLAUDIA LA ROSA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

*La presente deliberazione **DIVENTA ESECUTIVA** a tutti gli effetti:
in data odierna, ex art.134, comma 4. T.U. D.lgs. n.267 del 18/08/2000*

Costa de' Nobili, li 15-01-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa CLAUDIA LA ROSA

Copia conforme all'originale.

Li, 10-06-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa CLAUDIA LA ROSA